



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRAMAZIO, BERSELLI e CALIGIURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2008

Nuova disciplina dell'esercizio della medicina legale

ONOREVOLI SENATORI. - La volontà di dare una disciplina normativa all'esercizio dell'attività medico-legale muove dall'esigenza di colmare il vuoto normativo esistente nel nostro ordinamento in relazione a tale branca della medicina.

Fino ad oggi, tale settore non ha potuto beneficiare di alcuna regolamentazione organica soprattutto dal punto di vista della formazione professionale, nonostante l'indiscutibile importanza che tale attività ha da sempre rivestito, in generale, nei settori del Servizio sanitario nazionale, della previdenza e, in particolare, nel settore dell'amministrazione della giustizia tanto civile quanto penale, attraverso l'attività di consulenza tecnica.

La regolamentazione che con tale disegno di legge si intende introdurre nel nostro ordinamento mira, dunque, a fornire un primo contributo utile a sanare tale lacuna normativa.

Tuttavia, la complessità di tale disciplina e le notevoli implicazioni economico-sociali che derivano allo Stato o al singolo cittadino dal suo esercizio, suggeriscono di discipli-

nare l'ambito della formazione professionale - cui chi è interessato all'esercizio dell'attività medico-legale deve sottoporsi - in termini tali da poter garantire alla collettività sia lo svolgimento di tale disciplina in maniera altamente qualificata, sia la salvaguardia delle professionalità medico-legali nell'ambito dell'esercizio dell'attività di consulenza tecnica in sede di amministrazione della giustizia civile e penale.

La medicina legale è diretta a garantire prestazioni e accertamenti medico-legali e a collegare qualità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie sia ospedaliere che territoriali, nonché quelle previdenziali e di consulenza al servizio della magistratura e dei cittadini, in una moderna visione del rapporto dei cittadini stessi con le istituzioni tutte e con gli enti assicurativi, privati e sociali, con l'obiettivo esclusivo di porre la persona umana al centro dei percorsi assistenziali, previdenziali e assicurativi, nonché giudiziari, alla luce dei principi di equità e di rispetto del pubblico interesse.

La medicina legale è, pertanto, garanzia di diritto per la persona e per le istituzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Esercizio della professione
di medico legale)*

1. L'esercizio dell'attività professionale di medico legale in tutti gli ambiti valutativi pubblici e privati è subordinato al conseguimento del diploma universitario di specializzazione in medicina legale da parte dei laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.

2. Presso le università il corso di specializzazione in medicina legale è istituito ed attivato, nel rispetto dei regolamenti e delle norme vigenti, dalle facoltà di medicina e chirurgia, le quali provvedono, d'intesa con i Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stabilire annualmente il numero idoneo dei posti nelle relative scuole di specializzazione.

3. L'attività medico-legale può essere svolta esclusivamente da un medico che abbia conseguito la specializzazione di cui al comma 1.

Art. 2.

*(Prestazioni delle Aziende sanitarie locali
e degli enti previdenziali)*

1. Le prestazioni di medicina legale delle Aziende sanitarie locali e degli enti previdenziali sono assicurate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specia-

lizzazione in medicina legale ovvero un titolo equipollente riconosciuto in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 3.

*(Albo dei consulenti tecnici
nel processo civile)*

1. All'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Il possesso del titolo di laurea in medicina e chirurgia nonché del diploma di specializzazione in medicina legale ovvero di titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea costituisce condizione imprescindibile per l'inserimento del nominativo degli esercenti la medicina legale nell'albo dei consulenti tecnici».

Art. 4.

(Albo dei periti nel processo penale)

1. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il possesso del titolo di laurea in medicina e chirurgia nonché del diploma di specializzazione in medicina legale ovvero di titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea costituisce condizione imprescindibile per l'inserimento del nominativo degli esercenti la medicina legale nell'albo dei consulenti tecnici».

Art. 5.

(Disposizione transitoria)

1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, possono svolgere attività medico-legali anche quei medici che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono in modo continuativo attività medico-legali da almeno cinque anni, in qualità di dipendenti presso il Servizio sanitario nazionale o presso un ente previdenziale limitatamente ai compiti del proprio istituto o presso un servizio od ente equipollente in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

2. I medici libero professionisti non in possesso del diploma di specializzazione in medicina legale alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare l'attività medico-legale purché ne dimostrino l'esclusivo esercizio in modo continuativo da almeno cinque anni, producendo idonea documentazione all'ordine dei medici competente il quale provvederà ad istituire apposita commissione presieduta da uno specialista in medicina legale.

